

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Luciano Pagliaro	Presidente
dott. Tommaso Brancato	Consigliere
dott.ssa Igina Maio	Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 2952/2010

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.**56832** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di **Lo Cascio Patrizia** (CF LCS PRZ 75R53 G273D), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rao;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 3 dicembre 2010 il relatore dott.ssa Igina Maio ed il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Maria Luigia Licastro, nessuno comparso per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 29.3.2010 e notificato in data 31.5.2010, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio la sig.ra Lo Cascio Patrizia per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € **80.338,98**, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, a titolo di danno erariale patito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche "MIUR").

Il Pubblico Ministero argomentava che la convenuta, già iscritta nelle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo presso l'Ufficio scolastico di Palermo, in sede di domanda di

aggiornamento per l'anno scolastico 2003/2004, aveva chiesto l'inserimento negli elenchi dei docenti di sostegno per la scuola materna, dichiarando di aver conseguito il titolo all'uopo necessario nell'anno 2001, presso il For.Com. - Istituto statale per sordi di Sicilia di Palermo.

Il possesso di detto titolo veniva ribadito nelle domande di aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici successivi, sino all'a.s. 2008/2009.

A seguito di controlli effettuati dall'amministrazione circa il possesso dei titoli di studio dichiarati, la sig.ra Lo Cascio presentava copia di un diploma di specializzazione polivalente per l'attività di sostegno a soggetti portatori di handicap – indirizzo scuola materna, rilasciato dall'Università degli Studi di Macerata e conseguito in data 28/12/2001. Tuttavia, l'Ateneo di Macerata comunicava all'amministrazione che la sig.ra lo Cascio non risultava aver conseguito alcuna specializzazione di sostegno. Si precisava, peraltro, che il numero di registro riportato sul diploma corrispondeva a diploma rilasciato ad altro studente, che aveva regolarmente conseguito il titolo di studio presso l'Università.

L'amministrazione, quindi, con decreto n. 3091 del 24.3.2009, disponeva il licenziamento della sig.ra Lo Cascio e l'esclusione dalle graduatorie in cui risultava iscritta.

Per le stesse vicende la Procura della Repubblica di Palermo iscriveva procedimento penale n.5886/09.

La Procura contabile, individuando nella condotta tenuta dalla convenuta gli estremi del dolo, riteneva che le retribuzioni percepite nel periodo in contestazione, ammontati ad € 80.338,98, costituivano a tutti gli effetti illecito erariale. Infatti, dopo avere argomentato che l'insegnante di sostegno, in possesso del relativo titolo conseguito al termine di un corso biennale, svolge attività didattica a favore di tutta la classe e non nei confronti del singolo alunno portatore di handicap, e dopo avere diversificato la suddetta figura da quella dell'educatore che svolge non attività didattica, ma una semplice attività di supporto materiale individualizzato, per consentire all'alunno disabile la piena partecipazione alle attività scolastiche e formative, deduceva che il possesso del relativo titolo

di specializzazione fosse requisito imprescindibile per lo svolgimento della relativa prestazione professionale, con la conseguenza che nessun valore residuo poteva riconoscersi all'attività, comunque, prestata dalla sig.ra Lo Cascio.

La convenuta, con memoria depositata in data 11.3.2010 a seguito della ricezione dell'invito a dedurre, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, sostenendo di essere stata vittima di un raggiro, nonché di avere effettivamente svolto, negli anni scolastici in considerazione, le mansioni di insegnante di sostegno, il che costituiva causa giustificativa della retribuzione corrisposta dall'Amministrazione.

Tali argomentazioni venivano ritenute dalla Procura non adeguate a consentire di superare le contestazioni mosse all'odierna convenuta, che veniva pertanto citata in giudizio.

La sig.ra Lo Cascio si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 19.11.2010, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Rao. Nella memoria difensiva, ammessa la falsificazione del diploma di specializzazione, richiamava la dichiarazione, resa ai carabinieri il 4.11.2009 nell'ambito del procedimento penale n.5886/09, relativa al raggiro di cui asseriva essere stata vittima, per affermare che in assenza di una condanna in sede penale non poteva esserle ascritto alcun comportamento doloso. Affermava, inoltre, l'insussistenza del danno per la P.A. poiché l'amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso retribuire un altro insegnante (effettivamente di sostegno) per l'attività dalla stessa svolta negli anni in contestazione, mentre in caso di restituzione delle retribuzioni percepite si sarebbe determinato un ingiustificato arricchimento per la P.A.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con riconoscimento delle spese processuali.

All'udienza del 3 dicembre 2010, il Pubblico Ministero reiterava le conclusioni rassegnate in atti, ribadendo che non risultava dimostrato l'asserito raggiro e richiedendo pertanto la condanna a titolo di dolo, con gli accessori di legge e vittoria di spese di giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art.325 del decreto legislativo n. 297/1994 prescrive, espressamente, che il personale docente preposto alle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal MIUR, i cui programmi sono approvati con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; al corso sono ammessi solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

La convenuta, al fine di ottenere l'inserimento negli elenchi dei docenti di sostegno, dichiarava – in sede di aggiornamento delle graduatorie per gli a.s. dal 2003/2004 al 2008/2009 - di aver conseguito tale diploma di specializzazione nell'anno 2001, presso il For.Com. - Istituto statale per Sordi di Sicilia di Palermo; successivamente, a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione scolastica, presentava un diploma di specializzazione rilasciato dall'Università di Macerata, poi risultato falso.

In tale comportamento, la Procura contabile ha individuato una condotta dolosa, causativa di danno erariale per un importo pari al compenso percepito per le mansioni di insegnante di sostegno svolte negli anni in contestazione, mentre il difensore della convenuta deduce la mancanza del dolo, poiché non è ancora intervenuta una condanna in sede penale, dove la convenuta ha dichiarato di essere stata vittima di un raggio. Deduce, inoltre, la mancanza danno poiché le mansioni sono state utilmente svolte, anche in assenza del prescritto titolo.

Le tesi difensive non possono essere accolte.

Per quanto attiene all'elemento psicologico, è evidente che la dichiarazione resa dalla convenuta ai carabinieri, nell'ambito del procedimento penale n.5886/09, non preclude a questa Corte di valutare la condotta dalla stessa tenuta, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale in corso e l'odierno giudizio di responsabilità amministrativo contabile.

Il legislatore, infatti, nel nuovo codice di procedura penale, non ha riprodotto la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del codice abrogato, con conseguente eliminazione di ogni

riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal contenuto dell'art. 295 c.p.c., applicabile al presente giudizio in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1038/1933; tale scelta ha reso palese l'intenzione del legislatore di superare il principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del processo penale su quello civile, cui risultava ispirato il precedente ordinamento, sostituendolo con il principio della piena autonomia e separazione dei due giudizi, tranne ipotesi particolari e tassative. Il processo civile, pertanto, deve seguire il proprio corso e il giudice può procedere ad un'autonoma valutazione ed accertamento dei fatti, senza essere vincolato dal giudizio penale.

Non può, tuttavia, negarsi che in alcuni casi la Corte dei conti ha sospeso, per motivi di opportunità, il giudizio contabile qualora per gli stessi fatti fosse pendente un giudizio penale e il Procuratore regionale avesse posto a fondamento della propria azione, esclusivamente, le prove raccolte in quel processo, durante la fase delle indagini preliminari o in dibattimento, senza che si fosse pervenuti ad una sentenza irrevocabile; nel caso in questione, i fatti contestati alla convenuta non solo prescindono dalla loro rilevanza penale giacché è indubbio che la stessa non fosse in possesso del diploma di specializzazione, ma anche si fondano su dati inoppugnabili e su accertamenti compiuti in fase amministrativa.

È incontestato, infatti, che la sig.ra Lo Cascio abbia consapevolmente presentato un falso diploma di specializzazione dell'Università di Macerata, e questo, dopo aver dichiarato per ben sei anni, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, di aver conseguito analogo titolo rilasciato da altro istituto (il For. Com. - Istituto statale per sordi di Sicilia di Palermo).

Concordemente con la prospettazione del Requirente, va dunque riconosciuta la natura dolosa del contegno della convenuta.

2. Nemmeno può essere accolta la tesi dell'insussistenza del danno per la PA, sostenuta dalla difesa della sig.ra Lo Cascio, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso retribuire un altro

insegnante (effettivamente di sostegno) per l'attività dalla stessa svolta negli anni in contestazione.

Le norme sopra citate prevedono, per il conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno, previa iscrizione all'apposto elenco, il possesso dell'apposito diploma di specializzazione, con la conseguenza che la mancanza di tale attestazione denota l'inidoneità dell'insegnamento impartito, da cui discende anche l'inutilità della prestazione; in caso contrario, l'ordinamento non prescriverebbe particolari competenze da acquisire dopo la frequenza di corsi e il superamento di specifici esami.

La Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con *standards* qualitativi, di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali *standards*, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico.

Circa la presunta utilità che la prestazione resa dall'appellante avrebbe, comunque, prodotto alla scuola, ritiene, il Collegio che l'attività svolta dalla signora Lo Cascio, proprio perché non collegata al possesso di un titolo di studio, che allo stato attuale della legislazione è requisito fondamentale ed indispensabile per l'attività dell'insegnamento di sostegno, non può avere recato alcun vantaggio.

Si rileva, in proposito, che la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (C. Conti, Sez. III, 20/02/2004, n. 151).

Possono, quindi, essere legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento nel

possesso di conoscenze specialistiche.

Nel caso in esame, il possesso di requisiti professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento dell'intera attività di insegnante di sostegno svolta dalla Lo Cascio, cosicchè la mancanza del titolo di specializzazione esclude che anche solo una parte delle prestazioni da lei rese possano essere in alcun modo compensate. Nella valutazione dell'assenza di utilità del lavoro svolto, occorre, altresì, considerare che l'attività fraudolenta posta in essere dalla convenuta ha impedito che insegnanti maggiormente preparati potessero meglio sviluppare e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, violando così il loro diritto all'educazione e all'istruzione.

Aggiungasi che la violazione di norme imperative, come quelle che regolano la specifica materia dell'insegnamento, costituenti principi basilari del nostro ordinamento giuridico, comportano un'illiceità della causa del contratto di lavoro, con impossibilità di applicare l'art. 2126 c.c.

Ne consegue che la circostanza di avere svolto la prestazione lavorativa negli anni in contestazione non può acquisire, come contrariamente sostenuto dalla difesa, alcuna rilevanza, giacché la specifica prestazione richiesta prevedeva il possesso di apposito titolo, non conseguito dall'interessata, né alcuna utilità o arricchimento ne sono derivati per la PA. .

3. Da quanto sopra esposto si evince che nella fattispecie dedotta in controversia è dato, pertanto, riscontrare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell'illecito erariale, ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento dannoso ed ascrivibile – sul piano psicologico – ad un soggetto agente, a titolo di dolo.

Va, pertanto, affermata la responsabilità della convenuta, Lo Cascio Patrizia, per l'indebita percezione delle retribuzioni contestate.

La condotta dolosa dell'interessata esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell'addebito, di cui all'art. 52 co. 2° del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e all'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

In conclusione, il Collegio condanna la sig.ra Lo Cascio Patrizia a pagare a favore del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca la somma di €80.338,98, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **56832** del registro di segreteria, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna la signora LO CASCIO Patrizia:

- al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della somma di **€ 80.338,98** (ottantamilatrecentotrentotto/98), somma da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi, separatamente per ciascuna retribuzione pagata dal MIUR, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data del singolo pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 135,43.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Igina Maio

F.to Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28 dicembre 2010

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr. Sergio Vaccarino